

DECRETO DEL PRESIDENTE N. 257 DEL 10/11/2022

OGGETTO

LINEE GUIDA PER LA COSTITUZIONE DEL FONDO PER IL SALARIO ACCESSORIO DEL PERSONALE DELL'ANNO 2022 E PER LA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA DECENTRATA

IL PRESIDENTE

Premesso che:

- in data 21/5/2018 è avvenuta la sottoscrizione del CCNL Funzioni locali con valenza normativa per il triennio 2016 – 2018, e che per il successivo periodo 1/1/2019-31/12/2021 è stata al momento raggiunta un'ipotesi contrattuale in data 4/8/2022 e si è in attesa della definitiva sottoscrizione del nuovo Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro :
- nelle more della definizione contrattuale restano vigenti le disposizioni in essere e
 pertanto occorre procedere almeno alla quantificazione delle risorse disponibili a
 normativa invariata al fine anche di determinare le poste e gli stanziamenti di
 bilancio in sede di assestamento annuale:
- la gestione delle risorse destinate alla contrattazione decentrata passa infatti necessariamente attraverso le fasi di individuazione a bilancio delle risorse, costituzione del Fondo (che attribuisce anche il vincolo contabile di destinazione alle risorse stesse) e individuazione delle modalità di ripartizione;

Atteso che:

- spetta all'organo di governo fornire alla delegazione trattante di parte pubblica, gli
 indirizzi per la contrattazione decentrata integrativa sia del personale dei livelli che
 per il personale dell'area dirigenziale anche con riferimento, per quanto di
 competenza, alla disponibilità delle risorse variabili da destinare al trattamento
 accessorio, compatibilmente con disponibilità di Bilancio e in osservanza ai vincoli
 dettati in tema di contenimento della finanza pubblica;
- la costituzione del fondo per le risorse decentrate appartiene alla sfera dell'autonomia dell'ente e tale prerogativa deve essere esercitata, nell'ambito e nei limiti del dettato normativo e contrattuale, con atto dirigenziale unilaterale e di pianificazione finanziaria, non contrattabile:
- per quanto riguarda la successiva contrattazione, l'Ente ai sensi di quanto disposto dall'art. 8 comma 2 del CCNL 21/05/2008 ha costituito la delegazione di parte pubblica abilitata alle trattative, con decreto n.122 del 26/6/2018 e non sono intervenute variazioni alla data odierna;

Visti:

- l'art. 40 comma 3 del D. Lgs. 165/2001 in cui si afferma che la contrattazione collettiva integrativa si svolge sulle materie e nei limiti stabiliti dai contratti collettivi nazionali;
- l'art. 8 del suddetto CCNL che prevede che i contratti collettivi integrativi si riferiscano a tutti gli istituti contrattuali rimessi a tale livello, e i criteri di ripartizione delle risorse possano essere negoziati con cadenza annuale;

Ritenuto opportuno evidenziare gli elementi più rilevanti da tenere in considerazione in merito a:

- 1) Costituzione del fondo per il salario accessorio del personale del comparto:
 - il fondo, ai sensi dell'art.67 del CCNL 21/5/2018, è composto di risorse stabili, il cui importo fisso è incrementabile di anno in anno solo per specifiche disposizioni contrattuali, e risorse variabili, le cui componenti possono essere di volta in

volta diversamente previste e integrate, sulla base delle disposizioni vigenti, e assieme alle risorse destinate agli incarichi di posizione organizzativa deve essere comunque quantificato, complessivamente, nel rispetto del limite di cui all'art. 23, comma 2 del D. Lgs. n. 75/2017, con l'applicazione degli adeguamenti contrattualmente previsti , come ad esempio per l'applicazione dei risparmi della retribuzione individuale di anzianità del personale cessato di cui all'art.67 comma 2 lett.c);

- la costituzione del fondo in parola è disciplinata oltre che da quanto previsto dalle disposizioni dei vigenti CCNL, dalle risoluzioni e dagli indirizzi espressi dall'A.R.A.N. e dalle circolari della Ragioneria Generale dello Stato in merito alla definizione del fondo risorse decentrate, alla destinazione delle risorse e alla contrattazione decentrata a livello di Ente e pertanto la maggior parte delle risorse decentrate suddette, essendo determinate attraverso un mero calcolo aritmetico, di fatto non comporta margini di discrezionalità, se non per la parte variabile del fondo stesso;
- in merito alla quantificazione delle risorse stabili e con riferimento ai decreti n. 103 del 5/7/2021 e n. 190 del 23/11/2021 con cui era stata destinata una quota di risorse alla parte stabile, in particolare per un maggiore apprezzamento delle specifiche responsabilità e in parte anche al fondo per le posizioni organizzative con relativa riduzione del fondo per il lavoro straordinario, con la previsione di un'ulteriore analoga riduzione per il 2022, si ritiene opportuno che tale riduzione ulteriore e relativo storno, non debbano avvenire fintanto che non sia effettivamente necessario un incremento di disponibilità per la copertura delle posizioni previste dalla struttura ed effettivamente ricoperte durante l'anno;
- con riferimento alla parte variabile del fondo, l'art. 40 comma 3-quinquies del D.Lgs. 30.3.2001, n. 165, precisa che gli enti locali possono destinare risorse aggiuntive alla contrattazione integrativa nei limiti stabiliti dalla contrattazione nazionale e nei limiti dei parametri di virtuosità fissati per la spesa di personale dalle vigenti disposizioni, in ogni caso nel rispetto dei vincoli di bilancio e del patto di stabilità e di analoghi strumenti del contenimento della spesa. Lo stanziamento delle risorse aggiuntive per la contrattazione integrativa è correlato all'effettivo rispetto dei principi in materia di misurazione, valutazione e trasparenza della performance e in materia di merito e premi applicabili alle regioni e agli enti locali secondo quanto previsto dagli articoli 16 e 31 del decreto legislativo di attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni;
- in particolare si fa riferimento alla previsione di cui art. 67 comma 4 del CCNL 21/5/2018 che prevede l'integrazione dell'1,2% del monte salari 1997, pari ad € 87.939,57 (art. 67 comma 3 lett.h) del CCNL 21/5/2018), fatta salva la verifica in sede di contrattazione decentrata, come fonte di alimentazione del fondo di parte variabile da prevedere previa formale espressione di volontà o direttiva da parte dell'organo politico preposto, che qui si ritiene opportuno attestare, sussistendone nel bilancio dell'ente la relativa capacità di spesa per l'anno 2022;
- sempre nella parte variabile, viene richiamata l'applicazione dei risparmi dell'anno precedente accertati a consuntivo, derivanti dall'applicazione della disciplina dello

straordinario (art.67 comma 3 lett.e) e delle economie residue sul fondo dell'anno precedente di cui all'art.67 commi 1 e 2, ovvero i residui delle risorse di parte stabile non integralmente utilizzati, accertati a consuntivo (art.68 comma 1 CCNL 2018), con destinazione determinata a seguito di contrattazione decentrata integrativa, in un'ottica premiante che dia riconoscimento allo sforzo compiuto dal personale;

 vanno infine imputate le risorse derivanti da disposizioni di legge che prevedano specifici trattamenti economici in favore del personale, da utilizzarsi secondo quanto previsto dalle medesime normative;

2) Linee di indirizzo in merito alla contrattazione decentrata del personale del comparto:

- è intendimento di questa amministrazione stimolare il personale ad elevare la qualità delle prestazioni per il raggiungimento degli obiettivi assegnati in funzione del miglioramento dell'operatività e dell'efficienza degli uffici, dell'efficacia delle misure adottate e del benessere degli utenti, anche mediante l'attivazione di nuovi progetti o processi di riorganizzazione finalizzati alla garanzia degli standard di qualità raggiunti e all'accrescimento della capacità di esercitare il proprio ruolo nel territorio e nell'ambito di competenza;
- in sede di modifica del PEG e del Piano delle Performance per l'anno 2022 con i decreti n. 83 del 13/06/2022 e n. 217 del 30/09/2022 sono stati approvati due progetti rispettivamente inerenti la gestione della sicurezza dell'infrastruttura informatica (reti, telefonia e sistemi informativi) al fine di renderla affidabile e sicura rispetto al livello di servizio, alla continuità operativa e alla protezione dei dati integrati, e la rendicontazione di progetti finanziati dal PNRR (Piano nazione ripresa e resilienza) e dal PNC (Piano degli investimenti complementari al PNRR), di estrema rilevanza per l'Ente; tali progetti si affiancano ad un altro di più lungo corso riguardante il servizio svolto all'utenza dagli operatori del settore viabilità addetti agli interventi d'emergenza ed alla manutenzione stradale;
- tali progetti, le cui modalità organizzative, attività ed obiettivi sono stati previsti e dettagliati in sede di Peg per l'anno 2022 e nel piano della performance, sono ritenuti meritevoli di apprezzamento in sede di contrattazione decentrata, al fine di riconoscere, all'interno delle risorse variabili, e sulla base della rendicontazione dei risultati che saranno ottenuti e di un effettivo e concreto impegno profuso dagli operatori, una incentivazione economica;
- premesso che il contratto decentrato integrativo deve contenere gli strumenti che consentano alla "performance" di divenire variabile imprescindibile della qualità del lavoro, della valorizzazione delle risorse umane e della partecipazione attiva dei collaboratori, rendendo anche la contrattazione decentrata strumento per promuovere e agevolare l'evoluzione delle professionalità interne e il fattivo apporto collaborativo, propositivo e innovativo del personale;
- si raccomanda la destinazione delle risorse idonee a garantire gli incentivi di performance, individuale e di progetto, anche in applicazione dell'art.69 del CCNL 21/5/2018, in quanto gli obiettivi di risultato richiedono un continuo e concreto impegno, oltre le normali aspettative della prestazione lavorativa, assicurando

- anche valori economici differenti a fronte di distinte prestazioni fornite, perchè gli stessi siano effettivamente elementi distintivi, seppure con i limitati fondi disponibili;
- apprezzamento, sul piano di sviluppo delle professionalità, del riconoscimento della professionalità espressa e maturata dal personale, attraverso l'istituto delle progressioni orizzontali attuate nel triennio 2019-2020-2021 e affidamento alla delegazione trattante di parte pubblica della valutazione in merito ai possibili sviluppi dell'istituto, nelle more della sottoscrizione definitiva del nuovo CCNL;
- adeguamento delle risorse destinate all'istituto delle Posizioni Organizzative per il 2022 nel limite necessario a riconoscere la retribuzione di posizione e risultato secondo le pesature effettuate e le effettive coperture delle posizioni previste in sede di riorganizzazione della struttura. In considerazione del fatto che durante l'anno 2022 per effetto di mancata copertura delle posizioni in determinati periodi dell'anno, si è generata una minore spesa rispetto alle previsioni, si invita alla decurtazione del fondo per la sola cifra necessaria ad alimentare il fondo delle Posizioni organizzative, non applicando per l'anno 2022 gli ulteriori storni contrattati nell'anno 2021;
- destinazione delle risorse per i compensi accessori di natura indennitaria nel rispetto della regolamentazione contenuta nel Contratto Collettivo Integrativo Decentrato di parte normativa, già adottata nei precedenti esercizi, con i relativi necessari adequamenti;
- applicazione delle risorse "variabili" vincolate, cioè legate a particolari utilizzi e particolari fonti di finanziamento che sono riconducibili a quelle previste dall'art. 67 comma 3 lettera c) del CCNL 21.5.2018. Seppure vengano spesso quantificate per necessità in via separata, si evidenziano in particolare le forme di incentivazione stabilite dall'art. 92 del D.Lg.s. 163/2006 e s.m.i. (incentivi per funzioni tecniche) nonché gli incentivi previsti dall'art. 113 del D.L. 50/2016, (compensi professionali del personale dell'avvocatura), in deroga rispetto ai limiti previsti dal D.Lgs. 75/2017;

Richiamati:

- la verifica da parte del responsabile del servizio finanziario per l'anno 2021 circa il rispetto dell'art. 1 commi 820-821 della L. 145/2018 in materia di equilibri di bilancio, per la realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica;
- la delibera di Consiglio provinciale n.12 del 28/4/2022 che approva il Rendiconto di gestione dell'Ente per l'esercizio finanziario 2021 e il rispetto delle normative riferite ai limiti della spesa di personale;

Dato atto che:

 la costituzione del fondo complessivo per l'anno 2022, con l'ammontare delle risorse fisse e variabili, quantificata a cura del dirigente competente, dovrà essere sottoposta all'esame dell'organo di revisione, per il controllo sulla compatibilità dei costi, prima della definitiva definizione delle voci di utilizzo da parte della contrattazione decentrata; l'ipotesi di contratto collettivo decentrato integrativo definita dalla delegazione trattante sarà inviata a tale organismo corredata da apposita relazione illustrativa tecnico-finanziaria:

Atteso che si rinvia ad eventuale successivo provvedimento la rivisitazione delle risorse del fondo 2022 che si dovessero rendere necessarie in seguito alla stipula del nuovo CCNL Funzioni Locali per il triennio 2019/2021, in corso di sottoscrizione;

Visto il parere favorevole del Dirigente ad interim del Servizio Affari Generali in ordine alla regolarità tecnica del presente atto;

Visto il parere favorevole della Dirigente del Servizio Bilancio in ordine alla regolarità contabile del presente atto;

DECRETA

di autorizzare il dirigente ad interim del Servizio Affari Generali a costituire il fondo per il salario accessorio dell'anno 2022 per il personale del comparto delle Funzioni Locali, nel rispetto delle previsioni dell'art. 67 del CCNL 21/5/2018, quantificando il fondo delle risorse decentrate e quelle destinate agli incarichi di posizione organizzativa poste a carico del bilancio, complessivamente entro i limiti determinati dall'art. 23 comma 2 del D.Lgs. 75/2017, con applicazione di tutte le risorse di parte stabile previste per l'anno 2022 dal C.C.N.L. stesso;

di assegnare tra le risorse di natura variabile del fondo per il personale del comparto, sussistendone in bilancio la capacità di spesa, lo stanziamento dell' 1,2% del monte salari dell'anno 1997, esclusa la dirigenza, ai sensi dell'art.67 comma 4 del CCNL 21.5.2018, verificata in sede di contrattazione decentrata l'integrazione e destinazione, per un ammontare pari ad € 87.939,57;

di fornire inoltre le seguenti linee di indirizzo di massima in merito alla costituzione e destinazione delle risorse:

- applicazione delle economie residue sul fondo dell'anno precedente e dei risparmi per il minor ricorso allo straordinario di cui all'art. 67, comma 3, lett. e), CCNL 21.5.2018, accertati a consuntivo e con destinazione determinata a seguito di contrattazione decentrata integrativa;
- quantificazione del fondo delle Posizioni Organizzative per l'anno 2022 senza l'assegnazione di ulteriori risorse dal fondo per il salario accessorio (con relativa decurtazione del fondo straordinari) se non necessario a garantire le retribuzioni di posizione e risultato per le posizioni effettivamente coperte durante l'anno;

- garanzia degli incentivi di performance individuale in capo al personale dipendente, anche in applicazione dell'art.69 del CCNL 21/5/2018, assicurando anche valori economici distintivi a fronte di differenti prestazioni fornite e riconoscimento di incentivo di performance ai progetti speciali approvati e inseriti nel Peg e Piano della Performance per l'anno 2022;
- affidamento alla delegazione trattante di parte pubblica della valutazione in merito ai possibili sviluppi dell'istituto delle progressioni economiche orizzontali, nelle more della sottoscrizione definitiva del nuovo CCNL, riscontrando positivamente il piano di sviluppo delle professionalità attuato nel triennio 2019-2021, quale strumento di apprezzamento della professionalità espressa e maturata dal personale;
- applicazione delle risorse "variabili" vincolate, cioè legate a particolari utilizzi e particolari fonti di finanziamento che sono riconducibili a quelle previste dall'art. 67 comma 3 lettera c) del CCNL 21.5.2018. Seppure vengano spesso quantificate per necessità in via separata, si evidenziano in particolare le forme di incentivazione stabilite dall'art. 92 del D.Lg.s. 163/2006 e s.m.i., nonché gli incentivi previsti dall'art. 113 del D.L. 50/2016, i compensi professionali del personale dell'avvocatura, in deroga rispetto ai limiti previsti dal D.Lgs. 75/2017;
- rinvio ad eventuale successivo provvedimento, la rivisitazione delle risorse del fondo 2022 che si dovesse rendere necessaria in seguito alla stipula del nuovo CCNL Funzioni Locali per il triennio 2019/2021, in corso di sottoscrizione;

	di d	dare	atto	che	il	presente	decreto	è	esecutivo	alla	sua	sottoscrizio
--	------	------	------	-----	----	----------	---------	---	-----------	------	-----	--------------

ALLEGATI:

- Parere di regolarità tecnica;
- · Parere di regolarità contabile.

Documento sottoscritto con modalità digitale ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005.
(da sottoscrivere in caso di stampa) Si attesta che la presente copia, composta di n fogli, è conforme in tutte le sue componenti al corrispondente atto originale firmato digitalmente conservato agli atti cor n del
Neggio Emilia, II